

Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.**

## **Capo V**

*Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili*

### **Art. 25**

*(Funzioni dei Comuni)(1)*

**1.** Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:

- a)** promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
- b)** promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
- c)** costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
- d)** promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
- e)** sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.

Note:

**1** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007

## **Art. 26**

### *(Funzioni delle Province)(2)*

**1.** Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

(4)

**2.** Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

**3.** Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

(1)(3)

**4.** Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

Note:

**1** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007

**3** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 17/2008

**4** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2016

## **Art. 27**

### *(Funzioni della Regione)*

**1.** Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione

l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.